



Tribunale di Forlì
Sezione Fallimentare

Fallimento:

Giudice Delegato: Dott. Alberto Pazzi

Curatore:

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione

Domande tempestive

Procedura: 01

Da data esame: 16/10/2014

A data esame: 22/10/2014

Da data esec SP: 22/10/2014

A data esec SP: 22/10/2014

Surroghe incluse: NO

Int. Post-Fall inclusi: NO

Ordinamento: Cronologico

Domande: Tempestive

ILCASO.it

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 0

Tribunale ordinario di: Forlì - G.D.: Dott. Alberto Pazzi - Fallimento: F

Curatore: Dott. Pier Domenico Ricci

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP Data Esec SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE			DECISIONE PRESA		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00007 24/07/2014 16/10/2014 22/10/2014	CASSA DEI RISPARMI	0,00	42.907,68	0,00	39.588,25	3.319,43	0,00	39.588,25	3.319,43
PEC Creditore:									
PEC Domiciliatario:									
00-00008 28/07/2014 16/10/2014 22/10/2014		157.757,39	11.185,43	147.964,18	19.596,25	1.382,39	147.964,18	19.596,25	1.382,39
PEC Creditore:									
PEC Domiciliatar:									

IL

Da non ammettersi l'importo di €. 88,17 per spese in quanto non documentate ed €. 3.231,26 per interessi maturati successivamente al 05/10/2012, data di deposito del ricorso per il concordato preventivo n. 17/2012, atteso il fatto che deve considerarsi la consecuzione di procedure, ai sensi dell'art. 69 bis, co.2, L.F., fra la dichiarazione di fallimento, il concordato preventivo n.35/13 (dichiarato inammissibile con contestuale dichiarazione di fallimento) ed il concordato preventivo n.17/12 (ricorso depositato in data 05/10/12, iscritto al registro imprese in data 08/10/12 e dichiarato inammissibile in data 15/07/13), stante la contestuale dichiarazione di fallimento in corrispondenza alla revoca del secondo concordato ed il nesso causale fra la prima e la seconda procedura di concordato, rilevabile dalla identica natura, quantificazione e qualificazione dell'insolvenza, rilevabile dalla sostanziale identità delle due proposte di concordato, sia in termini di attivo che di passivo, e dal breve lasso di tempo intercorso fra la revoca del primo concordato (15/07/13) e l'ammissione al secondo (ammissione e deposito al registro imprese in data 26/11/2013). Pertanto si propone l'ammissione in via chirografaria del residuo richiesto di €. 39.588,25.

il G.D., considerato che qualora, a seguito di una verifica a posteriori, venga accertato che lo stato di crisi in base al quale ha chiesto la ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, la efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure" (Cass. 6.8.2010 n. 18437); ritenuto che la ratio della retrodatazione non abbia come presupposto la continuità temporale fra le procedure, ma quella causale, di modo che, in presenza di un rilevante intervallo temporale fra le due procedure, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato sarà necessario verificare se il fallimento sia stato dichiarato in base all'accertamento dell'evoluzione negativa di quel medesimo stato di insolvenza che aveva portato al deposito del ricorso; considerato che nel caso di specie, malgrado sia trascorso un rilevante lasso temporale fra la revoca dell'apertura del primo concordato e la dichiarazione di fallimento, la società ha cessato la propria attività sin dalla prima procedura concorsuale, potendosi così ritenere che tra la procedura concorsuale minore e il fallimento non sia intercorsa una soluzione di continuità, in quanto quest'ultimo ha costituito lo sviluppo logico dell'unica e comune insolvenza che ha dato causa alla prima procedura; condivise pertanto le osservazioni del curatore, ammette il credito come da questi proposto nella misura di €. 39.588,25 in via chirografaria;

Da degradare in chirografo gli aggi richiesti in privilegio per l'importo di €.7.552,79 in relazione a ruoli per i quali non risultano essere stati effettuati atti esecutivi ai sensi dell'art. 2749 c.c. e gli interessi anteriori all'anno in corso e a quello precedente la dichiarazione di fallimento per €. 976,41 e da non ammettere gli importi degli aggi (€. 1.265,70), diritti di notifica (€.11,76) e spese tabellari (€. 104,93) relativi a ruoli consegnati successivamente alla data del fallimento, in

Il G.D., rilevato che per alcuni ruoli la trasmissione dall'ente impostore al concessionario per la riscossione è avvenuta prima del fallimento mentre per altri dopo; ritenuto che nel primo caso, in assenza di iniziative esecutive, aggi e spese tabellari debbano trovare colloca chirografaria; ritenuto che nel secondo caso, in assenza di alcuna attività di riscossione e di alcun effettivo recupero delle somme riportate in ruolo, nulla sia dovuto all'agente incaricato della riscossione per aggi e spese tabellari in quanto